



**COMUNE DI PALMA CAMPANIA**  
**Provincia di Napoli**

***REGOLAMENTO***  
***DEL MERCATO STORICO SETTIMANALE***

*Approvato con Delibera Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **INDICE**

ART. 1 - Tipologia del mercato.....

ART. 2 - Giornate e orari di svolgimento .....

ART. 3- Mercati Straordinari .....

ART. 4- Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato .....

ART. 5 - Autorizzazione e concessione di posteggio .....

ART. 6- Subingresso .....

ART. 7 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi .....

ART. 8 - Istituzione di nuovi posteggi.....

ART. 9 - Posteggi vincolati a merceologia specifica.....

ART. 10 - Spostamento di posteggio (miglioria).....

ART. 11 - Scambio di posteggi .....

ART. 12 - Ampliamento della superficie di posteggio .....

ART. 13 - Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio.....

ART. 14 - Assenze.....

ART. 15 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati formazione della graduatoria degli spuntisti.....

ART. 16 - Norme in materia di funzionamento dei mercati .....

ART. 17 - Circolazione stradale .....

ART. 18 - Posteggi riservati ai produttori agricoli .....

ART. 19 - Norme igienico sanitarie e di sicurezza .....

ART. 20 - Documenti al seguito.....

ART. 21 - Sanzioni .....

ART. 22 - Commissione del mercato storico settimanale .....

ART. 23 - Disposizioni finali.....

ART.24- Entrata in vigore

### **ART. 1 - Tipologia del mercato**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche che si tiene nel territorio del Comune di Palma Campania ed è denominato "Mercato Storico Settimanale".
2. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dal D.Lgs. 31.03.98 n° 114, dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 come modificato dal D. Lgs. 06.08.2012, n. 147 dalla L.R. n. 01/2014 dai Regolamenti comunali e dalle altre norme statali, regionali vigenti in materia.
3. Il mercato disciplinato dal presente regolamento è ordinario e sono ammesse tutte le merceologie nel rispetto della salvaguardia dei requisiti igienico - sanitari e possono essere trattati tutti i prodotti consentiti dalla normativa vigente.
4. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente in giorni diversi da quelli del normale mercato.

### **ART. 2 - Giornate e orari di svolgimento**

1. Il mercato è settimanale e si svolge nella giornata di martedì.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo, il mercato non viene effettuato. Il Sindaco, tuttavia, su richiesta degli operatori e sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare con apposito provvedimento l'effettuazione del mercato anche in tali giornate festive o autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del mercato. Le assenze effettuate nei mercati diversi dal martedì non verranno conteggiate ai fini delle revoche del posteggio.

### **Art. 3 - Mercati Straordinari**

1. I mercati straordinari possono essere legati a festività o essere connessi a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso o alle aperture festive facoltative degli esercizi di commercio fisso.
2. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto della Giunta Comunale, che stabilisce anche l'individuazione di aree adibite a tale svolgimento o l'eventuale pagamento di oneri per l'occupazione di suolo. In tale atto sono indicate inoltre:
  - a) le eventuali modalità e termini di partecipazione
  - b) la possibilità di spostamento dei posteggi, in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato. Per tali mercati può essere previsto un orario di svolgimento diverso da quello abituale.
  - c) L'ammissione degli "spuntisti" la cui presenza non modifica la "graduatoria", è regolata dal soggetto attuatore nel rispetto dei parametri di precedenza riconosciuti agli operatori e nel rispetto dell'organicità dei percorsi del mercato.Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, può svolgersi occasionalmente un mercato straordinario nella stessa area mercatale, in giornata diversa da quella di normale svolgimento. La partecipazione al mercato straordinario è soggetta alle norme del presente regolamento se ed in quanto applicabili, ad eccezione di quanto previsto circa il conteggio delle presenze, che non vengono considerate. Lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi è consentito ai sensi della L.R. n. 01/14 esclusivamente:
  - ai mercati straordinari, istituiti in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;
  - ai mercati dell'antiquariato e del collezionismo, che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.

3. *L'Amministrazione Comunale stabilisce, ai sensi della normativa vigente:*

a) **l'orario** a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;

b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;

c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;

d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.

e) L'orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 15;

4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione con apposito provvedimento, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo, dandone preventiva e comunque tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche;

Pertanto, gli operatori titolari di concessione di posteggio devono essere presenti sull'area mercato entro le ore 7,00; L'orario di vendita è stabilito dalle ore: 7,30 alle ore 14,00 nel periodo estivo,

nel periodo invernale l'orario di accesso è fissato dalle ore: 7,30 e l'orario di vendita è stabilito :

dalle ore 8,00 alle ore 14,00; Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro l'orario indicato, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all'art. 15; Il singolo posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite;

5. Il/la Dirigente/Responsabile del Servizio può autorizzare l'occupazione del suolo pubblico anche da parte dei soggetti sotto elencati in aree appositamente individuate:

a) imprenditori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che erogano servizi quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi e simili;

b) imprenditori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che, per promuovere i propri prodotti chiedono uno spazio per esporli e/o per distribuire materiale pubblicitario;

c) chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico a carattere;

d) associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), partiti politici e organizzazioni sindacali.

#### **ART. 4 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato**

Il mercato si svolge in Palma Campania in via Querce-Frauleto, nell'area individuata nella planimetria allegata, dove attualmente si individuano :

a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione ;

b) Il numero totale di posteggi e la sua ripartizione ai diversi operatori sarà determinata da una deliberazione di Giunta ;

#### **ART. 5 - Autorizzazione e concessione di posteggio**

1. I posteggi risultanti liberi a seguito di censimento, di decadenza, revoca o rinuncia sono messi a bando di gara, che sarà regolarmente pubblicato sul BURC.

Entro il 30 luglio di ogni anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul BURC, il numero dei posteggi liberi che intende assegnare, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia ;

2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio on-line congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri di concessione dei posteggi.

3. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi.

4. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico bando comunale, gli operatori trasmettono, a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, le domande di partecipazione al bando al Comune sede di posteggio; Il Comune sede di posteggio espleta il bando e provvede, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel BURC della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei, in caso di soggetti che presentano morosità pregresse verso l'amministrazione possono partecipare all'assegnazione solo dopo aver sanato le stesse.

5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il/la Dirigente/Responsabile del Servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare da quelli previsti dall'intesa Stato Regioni del 12 luglio 2012 e succ.:

a) Maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione;

b) Maggiore anzianità di attività su area pubblica della ditta richiedente, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

c) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;

d) per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione del DURC che decorre dal dodicesimo mese di entrata in vigore della L.R. 1 del 9.01.2014;

6. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche tipologia A, sono rilasciate per i settori merceologici alimentare e non alimentare. Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D.L.vo 59/10 e già prorogate ai sensi dell'art.70 -c.5 del citato decreto fino al 5.luglio 12, sono ulteriormente prorogate fino 05.07.2017.

La concessione di nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche non può essere inferiore ai nove anni e non può essere superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fissata dal Comune in fase di avvio della relativa selezione.

L'assegnazione dei posteggi disponibili e di quelli non dati in concessione avviene mediante bando di concorso comunale;

Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato, si applica il criterio del maggior numero di presenze maturate dallo spuntista, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato.

In caso di fiere, i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, occorre tener conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni, delle modalità di svolgimento, nonché dell'offerta di merceologie di prodotto correlate a specifiche tradizioni locali. Resta applicabile il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera;

7. Per la tutela della concorrenza è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad uno stesso soggetto nell'ambito della medesima area mercatale. Pertanto, fatto salvo il periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, uno stesso soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi, o tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

L'operatore che a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedenti il predetto limite, deve presentare rinuncia dei posteggi in eccedenza

- regolarità contributiva INPS e INAIL ovvero la certificazione di regolarità contributiva per le imprese iscritte solo all'INPS;
- f) per violazione delle norme dell'esercizio dell'attività di cui all'ex art.29 del D.Lgs.114/98 e s.m.l.;
- g) perdita della qualità di agricoltore diretto ;
- h)in caso di mancato pagamento del canone di cui al precedente c.10 ;

#### **ART. 6 – Subingresso**

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale . Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
- b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

Il trasferimento dell'autorizzazione avviene a seguito di: morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività. La reintestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di Scia, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato idonea documentazione di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3. *In caso di morte del titolare dell'autorizzazione , l'autorizzazione e la concessione è intestata agli eredi intestatari dell'impresa o all'erede intestatario dell'impresa che ne fanno domanda , in ogni caso il soggetto reintestataro dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ; L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale inizia l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza. Il soggetto interessato, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi , decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti.*

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali, richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.

6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta/comunicazione sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

#### **ART. 7 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi**

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori più rappresentative a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi.

Le concessioni avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 13.

2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. L'Amministrazione Comunale individua le aree e la dislocazione dei posteggi mentre il/la Dirigente/Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 13 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e dalle attrezzature di vendita.

3. Qualora lo spostamento del mercato fosse a tempo determinato e riguardasse un numero ridotto di operatori, l'Amministrazione, sentite le associazioni di categoria, provvederà all'assegnazione, secondo i criteri di cui sopra, limitatamente agli operatori interessati allo spostamento.

#### ***ART. 8 - Istituzione di nuovi posteggi***

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate negli artt. 4 e 9 del presente Regolamento.

#### ***ART. 9 - Posteggi vincolati a merceologia specifica***

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune, sentite le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori più rappresentative a livello provinciale, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 10% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

#### ***ART. 10 - Spostamento di posteggio (miglioria)***

1. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.

2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, vengono prioritariamente assegnati ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità degli autonegozi e dei banchi.

4. In caso di domande concorrenti, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 13, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi.

5. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi 2 e 3 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendano liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglioria.

6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

#### ***ART. 11 - Scambio di posteggi***

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico

un solo lato da concordare con gli addetti alla vigilanza. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.

7. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o pacchi a sorpresa

8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma 9.

9. E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, oggetto di vendita, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non arrecare particolare disturbo.

10. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.

11. Le operazioni di cottura che comportano l'utilizzo di bombole a GPL o simili sono vietate. Tuttavia sono consentiti gli impianti installati su automezzi per la vendita e preparazione di cibi cotti, alle seguenti condizioni:

a) il quantitativo di GPL non deve superare complessivamente i 75 kg.

b) gli apparecchi devono risultare conformi alle norme vigenti ovvero provvisti di dispositivo omologato per l'intercettazione del flusso gassoso, in caso di spegnimento accidentale della fiamma

c) i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore devono essere conformi alle norme UNI-CIG

d) gli automezzi devono essere abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'ufficio competente

e) la disposizione delle bombole deve risultare tale che le medesime non debbono risultare esposte a fonti di calore e devono essere opportunamente ventilate

f) debbono essere predisposti e resi disponibili due (2) estintori portatili di tipo a polvere da almeno 6 kg omologati e revisionati.

12. Sono consentite le operazioni di preparazione delle caldarroste e prodotti simili, se effettuate all'interno dell'area di posteggio, previa acquisizione di specifica certificazione da parte di un tecnico abilitato in relazione alla rispondenza dell'impianto alle disposizioni per quanto compatibili di cui al DM 22 gennaio 2008 n. 37 con validità della certificazione annuale.

13. L'allestimento delle attrezzature e lo sgombero dell'area occupata deve avvenire nei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 5.

14. Ai fini di un ordinato e regolare sgombro, la circolazione degli automezzi degli operatori, salvo casi eccezionali, non potrà avere inizio prima dell'orario stabilito di abbandono del posteggio.

**15.** L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Per l'esercizio del commercio dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi devono essere in possesso di regolare registrazione sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852 /04

#### **ART. 17 - Circolazione stradale**

1. Il/La Dirigente/Responsabile del Servizio competente con apposito atto, stabilisce gli eventuali divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e nella zone individuate da apposita planimetria.

#### **ART. 18 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:

a) Carattere annuale e/o stagionale e/o temporaneo;

2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.

3. L'assegnazione del posteggio (sia permanente che stagionale che temporaneo) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata sulla base dell'anzianità di azienda desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli art. 47 e 48 del DPR n. 445/2000 con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività che deve coincidere con le

risultanze del Registro Imprese della C.C.I.A.A.; Gli agricoltori diretti possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nei limiti previsti dal D.Lgs.228/01;

4. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, solamente ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 3.

5. I posteggi riservati agli agricoltori, che si rendessero liberi da concessione, vengono trasformati con apposito atto del/la Responsabile del Servizio in posteggi per gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

6. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare perda la qualifica di produttore agricolo e negli altri casi previsti dal precedente art. 5.

7. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, devono vendere prodotti prevalentemente di propria produzione. I produttori agricoli devono apporre le prescritte indicazioni di legge sui prodotti posti in vendita e altresì indicare chiaramente su ogni prodotto o confezione, se non altrimenti desumibile, la zona di produzione ed i dati relativi all'azienda di produzione.

Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione dell'azienda agricola o alla cessione del ramo d'azienda documentati dai relativi contratti registrati .

#### ***ART. 19 - Norme igienico sanitarie e di sicurezza***

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria che la esplica attraverso il proprio personale dipendente; tale attività, nel limite delle proprie funzioni, può essere effettuata da parte degli agenti ed ufficiali di P.G.

2. I banchi temporanei, fermo restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra non inferiori a 0,80 m.;

c) avere banchi di esposizione costruiti da materiale facilmente lavabile, disinfettabile, sanificabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;

3. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) del comma 2 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo, se non protetti lateralmente con sponde di analoga misura.

#### ***ART. 20 - Documenti al seguito***

1. L'operatore a richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche o documentazione equipollente e di fornire le indicazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL

2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita a dipendenti o collaboratori anche famigliari in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui alla normativa vigente in materia, su delega del titolare da esibire agli organi di vigilanza assieme al titolo autorizzatorio.

3. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, solo i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

4. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il documento originale abilitante allo svolgimento dell'attività, presentato al Comune in cui è ubicato il fondo, e per i titolari di concessione di posteggio anche il relativo atto.

### **ART. 21 - Sanzioni**

La violazione delle norme in materia di commercio su aree pubbliche ,comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114 /98 ;

1. Chiunque violi l'art. 16 commi 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 14, l'art. 19 comma 3, e l'art. 20 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00.
2. Chiunque violi l'art. 17 comma 7 e l'art. 18 comma 2 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 600,00.
3. Chiunque non osservi le procedure previste all'art. 6 è punito con una sanzione compresa tra €. 300,00 ad €. 1.800,00.
4. Chiunque violi tutte le altre disposizioni previste dal presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 250,00, salvo che la normativa statale o regionale in materia preveda una sanzione amministrativa differente.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si fa riferimento alle procedure previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

### **ART. 22 – Commissione del Mercato Storico Settimanale**

La Commissione del Mercato Storico Settimanale ha il compito di:

- Formulare iniziative all'Amministrazione Comunale in ordine alla soluzione dei problemi relativi alla vita del mercato.
- Sviluppare e creare il logo del "Mercato Storico Settimanale".
- Segnalare problematiche e controversie relative alla vita del mercato.
- Organizzare e proporre iniziative ed eventi relativi al mercato.
- Proporre nuove aree per lo svolgimento di mercati straordinari.
- Ogni altro compito previsto dal seguente regolamento.

La Commissione si doterà autonomamente di un regolamento interno per il suo funzionamento.

La Commissione dura in carica fino alla fine alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale;

Tale Commissione, con funzione consultiva, potrà essere interpellata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, ogni qual volta si tratti di argomenti inerenti il mercato e l'attuazione del regolamento.

La commissione è composta da 5 membri, di cui 3 membri nominati dal Consiglio Comunale ( n. 2 soggetti scelti dalla maggioranza e n. 1 soggetto scelto dalla minoranza) i rimanenti 2 componenti vengono indicati tra gli operatori del mercato assegnatari di posteggi.

Sarà compito della Commissione nominare al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

### **ART. 23 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella normativa statale e regionale, nonché ai regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, di igiene-sanità e di polizia urbana, ed alle leggi e disposizioni successivamente emanate.

2. Le norme del presente Regolamento inoltre si applicano anche al commercio itinerante per quanto non previsto dalla normativa e regionale vigente.

### **ART. 24 – Entrata in vigore**

1. Con l'applicazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al commercio su aree pubbliche in sede fissa.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

<b>IL PRESIDENTE</b> F.to Prof. Michela Manzi	<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> F.to Dott. Teresa Di Palma
--	---

### PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo Comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palma Campania li 10 GIU. 2014

**Il Messo Comunale**

**Il Resp. Settore Amministrativo Istituzionale**  
**F.to Dott. Antonio Franzese**

### ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente delibera:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000
- È divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000 trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione

Palma Campania li \_\_\_\_\_

**Il Resp. Settore Amministrativo Istituzionale**  
**F.to Dott. Antonio Franzese**

A seguito di quanto sopra dispone che il competente ufficio ..... dia corso all'attuazione ed esecuzione della presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000.

Palma Campania li \_\_\_\_\_

**Il Resp. Settore Amministrativo Istituzionale**  
**F.to Dott. Antonio Franzese**

**COMUNE DI PALMA CAMPANIA**  
**NAPOLI**

**COMUNE DI PALMA CAMPANIA**  
**NAPOLI**

N. \_\_\_\_\_ Affisso all'Albo Pretorio

N. \_\_\_\_\_ Affisso all'Albo Pretorio

dai \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
nei modi e termini di legge.

dai \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
nei modi e termini di legge.

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Palma Campania li 10 GIU. 2014



**Il Segretario Generale**  
**Dott. Teresa Di Palma**